

## ESAZIONE 2015: IMPORTI RIDOTTI DEL 35% RISPETTO AL 2014

Con [D.M. 8 gennaio 2015](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio per l'anno 2015, anche per unità locali e/o sedi secondarie, nonché dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del [Decreto interministeriale 21 aprile 2011](#), con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione percentuale dell'importo da versare del 35% disposta dal comma 1 dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Anche per il 2015 la Camera di Bologna non ha deliberato aumenti rispetto agli importi stabiliti dal Ministero.

Il termine di pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire martedì 16 giugno 2015 (ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.

## IMPORTI 2015

### Importi in misura fissa:

	<b>Sede</b>	<b>Unità Locali</b>
<b>Imprese individuali iscritte in sezione speciale</b>	€ 57,20	€ 11,44 ciascuna
<b>Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria</b>	€ 130,00	€ 26,00 “
<b>Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole, in via transitoria</b>	€ 65,00	€ 13,00 ciascuna
<b>Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole, in via transitoria</b>	€ 130,00	€ 26,00 ciascuna
<b>Società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati), in via transitoria</b>	€ 130,00	€ 26,00 ciascuna
<b>Soggetti iscritti nel solo REA</b>	€ 19,50	-
<b>Tutte le imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, soc. coop., soc. di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)</b>	€ 130,00	€ 26,00 ciascuna
<b>Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede all'estero</b>		€ 71,50 ciascuna

Per le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato del periodo d'imposta 2014 (modello IRAP 2015) la tabella che segue:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede
da euro	a euro		
0,00	100.000,00	Misura fissa	€ 200,00
100.000,01	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00
250.000,01	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00
500.000,01	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00

L'importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 35%, ai sensi del sopra citato D.L. 90/2014, e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

Per effetto della riduzione del 35% l'importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 130,00.

Anche l'importo massimo da versare di 40.000,00 euro è soggetto alla riduzione del 35%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare per la sede sarà superiore a 26.000,00 euro.

#### **Quanto si versa per le Unità locali:**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro che, per effetto della riduzione del 35%, diventano 130,00 euro per ciascuna unità locale.

L'importo deve essere calcolato sull'importo dovuto per la sede prima della riduzione del 35% e dell'arrotondamento, mantenendo 5 decimali.

## **DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

Ai sensi del DPCM 9 giugno 2015 "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore" (G.U. n. 134 del 12/06/2015):

- i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di

settore, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5,115 e 116 del DPR n. 917/1986, a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati,

effettuano il versamento **anche del diritto annuale 2015**:

1. entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
2. dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.